



Comune di Giugliano in Campania

Città metropolitana di Napoli

ORDINANZA COMMISSARIALE N°16 /20 DEL 21.04.20

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati su aree private a servizio del condominio "La Rinascita", ubicato in Via Bosco a Casacelle c/o civ. n. 25 identificato nel Catasto Fabbricati al fg. di mappa 52 part.236. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti art.192 del D.Lgs 152/06.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 50 comma 4 del D. Lgs. N. 267 /00 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitogli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, e prevede, in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

VISTO il verbale di sequestro effettuato in data **18.02.2020**, congiuntamente dal Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli e Guardia di Finanza Compagnia Giugliano in Campania, acquisito al prot. dell'Ente in data **20.02.2020** al n. **18879**, con il quale si procedeva al sequestro giudiziario di un'area di circa mq 2.500, denominato "Condominio La Rinascita", ubicata in Via Bosco a Casacelle, 25 su cui risultano realizzati n.3 fabbricati per civili abitazioni e aventi consistenza di n.7 piani fuori terra per complessivi 44 appartamenti, in quanto all'atto del sopralluogo si accertava:

1. **nell'area condominiale** esterna ai fabbricati (aperta su tre lati) la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali di varia tipologia pericolosi e non pericolosi, classificabili a vista in inerti da demolizione, plastica, ingombranti misti, RSU, parti di carrozzeria di autoveicoli e RAEE;
2. **nel vano ascensore** ed il **terrazzo di copertura** di una delle tre scale a servizio dei fabbricati, la presenza di un notevole quantitativo di rifiuti speciali di varia tipologia a vista classificabili in ingombranti misti, plastica, legno RSU, RAEE.

La suddetta area con gli annessi fabbricati è identificata nel Catasto Fabbricati al **Fg.52 part.236**.

ACCERTATO che:

- le aree oggetto di abbandono di rifiuti sono aree a servizio del condominio (scala, corte annessa e lastrico solare) e sono identificate nel Catasto Fabbricati al Fg.52 part.236 come bene comune non censibili;
- il Condominio "La Rinascita" risulta in amministrazione giudiziaria affidata alla Sig. **Caserta Francesca** nata a Napoli il 31.03.1975 e residente ad Arzano in Via Colombo,120, con provvedimento del Tribunale Napoli Nord RG 37/17 del 03.04.17.

ATTESO che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 192 stabilisce:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. (...);
3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*
4. *qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentranti i diritti della persona stessa.*

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo,



Comune di Giugliano in Campania

Città metropolitana di Napoli

CONSIDERATO che alla luce di quanto emerso e analizzato, le suddette aree versano in condizioni di elevata precarietà ambientale e sanitaria e rappresentano un elevato rischio di inquinamento e costituiscono pericolo per la pubblica salute;

ACCERTATO che:

- non è stato possibile risalire agli autori materiali dell'abbandono dei rifiuti;
- **gli occupanti e proprietari degli appartamenti** non hanno provveduto a sporgere denuncia dell'abbandono di rifiuti da parte di ignoti sull'area condominiale esterna e non hanno adottato le più elementari misure atte ad assolvere il dovere di normale diligenza, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area, con ciò configurando comportamento colposo;

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, la violazione dall' **art.192, comma 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa, agli occupanti e proprietari degli appartamenti costituenti il condominio "La Rinascita"** e quindi di soggetti responsabili di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

VERIFICATO che le ordinanze sindacali contingibili e d'urgenza in materia di igiene e sanità pubblica sono sottratte, in ragione del loro carattere cautelare ed urgente, all'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento, ex art. J, L. n. 241 del 1990 (Tar Campania - Napoli, Sezione 5, Sentenza 23 febbraio 2015, n. I220; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6966 del 28.05.2010);

RICHIAMATI

- il **D.Lgs. 267/2000**
- gli **artt. 192 - 255 - 256 del D. Lgs. 152/2006** e s.m.i.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa alla Sig. **Caserta Francesca** nata a Napoli il 31.03.1975 e residente ad Arzano in Via Colombo,120, in qualità di amministratore giudiziario del condominio "**La Rinascita**", ubicato in **Via Bosco a Casacelle c/o civ. n.25 (soggetto responsabili di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi)** di:

- **provvedere, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.225 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati** nell'area condominiale esterna ai 3 fabbricati, nel vano ascensore ed il terrazzo di copertura di una delle tre scale a servizio dei fabbricati *ubicata in Via Bosco a Casacelle c/o civ. n. 25*, identificata nel **Catasto Terreni** al fg. di mappa **52 part.236**, previo acquisizione del dissequestro delle suddette aree interessate dal provvedimento dell'A. G.

L'operazione di rimozione dovrà essere preceduta dalla presentazione presso i competenti Uffici comunali, di un analitico Piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti con la indicazione dei centri di smaltimento o di recupero dove si intende conferirli e i cui contenuti sono descritti Allegato 4 alla Deliberazione del Direttore Generale 'ARPA Campania N°0355 del 20/04/13.

L'avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere comunicato al Settore Ambiente inviando in allegato copia dei formulari di smaltimento dei rifiuti e materiali conformemente alla vigente normativa;

- **piano d'indagine ambientale della area di cui sopra, finalizzato all'accertamento di eventuali contaminazione delle matrici ambientali, ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 239 co. 2 e art. 242;**
- **nessa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area condominiale al piano terra, e al terrazzo di copertura quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso (catene e sbarre) ai varchi principali e/o recinzione del fondo, come previsto all'art.78 del regolamento edilizio vigente, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e quindi, ogni utilizzazione dell'area**

INFORMA CHE

pag. 2

Comune di Giugliano in Campania

Città metropolitana di Napoli

- * se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione della sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del Digs, vo n. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, c.3 D. Lgs 152/2006;
- * avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- * che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Aniello Pirozzi e che, per informazioni, è possibile contattare l'U.d.P. Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE

- * la notifica della presente Ordinanza alla Sig. Caserta Francesca, come sopra generalizzata;
- * di trasmettere copia della presente:
 - 1) Regione Campania -Assessorato Ambiente e Territorio Pec: dg.500600@regione.campania.it
 - 2) Città Metropolitana di Napoli – Comando corpo di Polizia Metropolitana Napoli, Pec: polizia@pec.cittametropolitana.na.it
 - 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord – Settore Ambiente Pec: prot.procura.napolinord@giustiziacert.it
 - 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo - Area V°-Protezione Civile Pec: protocollo.prefna@pec.interno.it
 - 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli Pec: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it
 - 6) ASL NA 2 Dipartimento di Prevenzione Pec:dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it
 - 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania Pec: tna21887@pec.carabinieri.it
 - 8) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano-Villaricca Pec: comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it
 - 9) Comando della Polizia Locale - SEDE
 - 10) U.d.P. Ambiente e LL.PP - SEDE
- * che copia del presente Provvedimento venga:
 - affisso all'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Anna De Luna

SETTORE PROPONENTE

U. d. P. AMBIENTE - LL.PP.

IL RESP. PROC.

Ing. Aniello Pirozzi

IL DIRIGENTE:

Ing. Giuseppe Sabini

